

**VINCENZO IACOVINO**

CN = VINCENZO IACOVINO

C = IT

Data e ora della firma: 14/11/2022 18:14:01

**STUDIO LEGALE  
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

PEC. [VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT](mailto:VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT)  
[WWW.IACOVINOEASSOCIATI.IT](http://WWW.IACOVINOEASSOCIATI.IT)

CAMPOBASSO 86100  
Via E. BERLINGUER N. 1  
TEL./FAX 0874/69016

ROMA 00198  
Via LIMA N. 20  
TEL. 06/97881020

OLBIA (S.S.) 07026  
Via BASILICATA N.3  
TEL./FAX 0789/200109

**ECC.MO**

**CONSIGLIO DI STATO**

**ATTO DI APPELLO**

\* \* \* \* \*

Per: l'Arch. **Giovanna Battista** (C.F. BTTGNN71E46B519Y) nata il 06.05.1971 a Campobasso (CB) e residente in Via G. della Casa n. 8 – 37122 Verona, rappresentata e difesa dall'Avv. **Vincenzo Iacovino** (C.F. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Lima n. 20, giusta procura speciale in calce al presente ricorso.

Il nominato difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero di FAX: 06/97881020, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al competente Consiglio dell'Ordine: [vincenzo.iacovino@legalmail.it](mailto:vincenzo.iacovino@legalmail.it).

**- Appellante**

**CONTRO**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri** in persona del legale rappresentante *p.t.*, corrente in Roma – 00186 al Corso Vittorio Emanuele II n. 116;

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, corrente in Roma – 00135 al Via Maresciallo Caviglia n. 24;

**Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali**, in persona del legale rappresentante *p.t.* con sede in Viale Castro Pretorio n. 105 – 00185 Roma

**Il Ministero della Cultura** in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via del Collegio Romano n. 27 – 00186 Roma

**Il Ministero per la Pubblica Amministrazione** in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma, tutti rappresentati e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, corrente in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

**- Appellati**

**Nonché contro**

**Arch. Vincenzo Corrado** (C.F. GTTPLA83H25E202F) residente in Viale Concilio Vaticano II, n. 60 – 70124 Bari (non costituito in giudizio);

**Arch. Massimo Sericola** (C.F. SRCMSM82B04G482Y) residente in Via Giacomo Biagioli n. 2 – 48123 Ravenna.

- *Controinteressati*

**per l'impugnazione e la riforma**

della sentenza emessa dal TAR Lazio - Roma n. 11049/2022 e pubblicata in data 05.08.2022, non notificata, in seno al procedimento iscritto all'R.G.N. 6596/2022.

**PREMESSO CHE**

1. l'arch. Battista era ed è dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e nello specifico ricopre il ruolo di Funzionario architetto Area III F2, responsabile Area Funzionale Paesaggio.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 07.12.2021 pubblicava il bando di *Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.97 del 7-12-2021)*" (cfr. all. n. 1 fascicolo di primo grado).

3. Il bando di concorso, nello specifico, all'art. 3 suddivide le aree di competenza ai fini della partecipazione al concorso in 3 AREE:

Area A - Archivi e biblioteche

Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Area C – Musei.

4. l'arch. Battista, vista la provenienza dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio nonché la sua esperienza pluriennale in materia, nonché provvista anche dei titoli post laurea richiesti per gli esterni alla PA, presentava la domanda di partecipazione al citato bando, specificamente all'Area B del predetto concorso pubblico (Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio), CODICE DOMANDA: DIR-ART-PAE\_103372\_100365, come da copia della domanda di partecipazione che si allega (cfr. all. n. 2 fascicolo di primo grado).

5. Il bando di che trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 commi 2 e 8, stabiliva che solo mediante ulteriore avviso che si sarebbe pubblicato in G.U. l'11.02.2022 sarebbero stati indicati i calendari delle prove e le sedi di somministrazione delle medesime prove preselettive,

le modalità di svolgimento ed i relativi punteggi da attribuire ai quesiti, fornendo un distinguo tra le risposte esatte o errate o non date (cfr. all. n. 3 al fascicolo di primo grado).

6. Il provvedimento n. 12 pubblicato in G.U. l'11.02.2022, tuttavia, recava esclusivamente la notizia della calendarizzazione delle prove preselettive senza che venisse fatta menzione delle modalità di assegnazione dei punteggi alle tipologie di risposte, anche se non date (cfr. all. n. 4 al fascicolo di primo grado);

7. Successivamente, il provvedimento pubblicato in G.U. il 18.03.2022 esplicitava, finalmente, il criterio di attribuzione punteggi che di seguito si evidenzia:

**1 punto risposta esatta;**

**0 punti per risposta errata, multipla o non data.**

8. Orbene, è evidente che sulla scorta dei criteri valutativi attribuiti dall'amministrazione alla prova preselettiva, ai sensi del citato provvedimento, la preparazione dei candidati veniva calibrata per ovvie ragioni sulla specificità dei punteggi così indicati: 1 punto per la risposta esatta e 0 punti per la risposta errata, multipla o non data;

9. Tuttavia, con evidente stupore dei concorrenti in data 08.04.2022 veniva pubblicato in G.U. l'avviso n. 28, a soli 6 giorni di distanza dalla prova per Area A-Archivi e Area C-Musei e a 7 giorni dalla prova per Area B- Soprintendenze, in maniera del tutto illegittima l'amministrazione comunicava il cambio di criterio di attribuzione dei punteggi, assegnando una penalità di 0,50 punti per ogni risposta sbagliata;

10. Se con avviso n. 22 del 18.03.2022 alle risposte errate, multiple o non date il punteggio era sempre pari a 0, con il successivo avviso n. 28 dell'08.04.2022 il criterio subiva un brusco cambiamento, attribuendo una penalizzazione di 0,50 per ogni risposta errata a ben 6 giorni dalle prove stesse;

11. le modifiche alla regolamentazione della prova preselettiva non erano di per sé errate, lo diventavano, purtroppo, nel momento in cui violavano le disposizioni della *lex specialis* di riferimento, art. 6 comma 2, secondo cui: *“Con avviso da pubblicarsi in data 11 febbraio 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell'11 febbraio 2022, è data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti*

*termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. **L'avviso è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova.***”

11. nel momento in cui l'08.04.2022 l'amministrazione pubblicava l'avviso contenente le modalità di svolgimento della prova preselettiva a soli 7 giorni da queste ultime, viola palesemente una disposizione della *lex specialis*;

12. infatti, se l'art. 6 comma 2 del bando sanciva che “[...] L'avviso - contenente le modalità di svolgimento della preselettiva - è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova” l'amministrazione non avrebbe dovuto/potuto pubblicare il relativo avviso a soli 7 (sette) giorni dalla prova, rendendo i criteri valutativi delle risposte del tutto irragionevoli e palesando, evidentemente, la violazione del principio di leale collaborazione tra privato e P.A.;

13. la data della prova preselettiva veniva fissata per il giorno 15.04.2022 e, in quell'occasione, all'esito della consegna dei plichi della batteria di quiz estratti, veniva dato dapprima il via all'apertura del plico sigillato, **salvo poi imporre uno stop all'operazione chiedendo di autodenunciare che la sigillatura dei plichi fosse totalmente aperta, con evidente violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.;**

14. è evidente che un fatto simile non era ammissibile e generava palesi dubbi tra i concorrenti sulla regolare gestione della fase di apertura dei plichi, senza la benché minima garanzia del principio dell'anonimato oltre che della *par condicio* tra i concorrenti;

15. **in secondo luogo, alla consegna di plichi non regolarmente sigillati o, semplicemente, non sigillati non seguiva la loro sostituzione con plichi integri e sigillati, rendendo così ancora più gravi le omissioni della commissione e degli addetti d'aula minando irragionevolmente la regolarità dell'intera prova preselettiva;**

16. si segnala, inoltre, che alla fine della prova gli addetti d'aula (steward e hostess) passavano tra i banchi a ritirare il foglio con le risposte (quello con anneriti i pallini neri), senza però consentire ai candidati l'imbustamento degli elaborati, come sancito dall'art. 14 comma 2 D.P.R. 487/1994;

17. Era ed è evidente, purtroppo, che la condotta dell'amministrazione presentava profondi aspetti contrastanti che viziavano l'*iter* concorsuale ed il procedimento tutto;

18. infatti, l'art. 14 comma 2 afferma che “[...] **Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande; Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta**

piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. [...]”

19. L’art. 14 comma 2, appena citato, sancisce i compiti in capo al CANDIDATO una volta svolta la prova, ovvero mette il foglio o i fogli nella busta grande; Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

20. tali incombenze spettavano ai CANDIDATI che avrebbero dovuto consegnare loro PERSONALMENTE al presidente commissione il plico chiuso;

21. ciò non per “vezzo” ma per garantire al meglio il principio dell’anonimato ed anche della *par condicio* dei candidati;

22. i suddetti compiti, quindi, non spettavano a soggetti diversi dai candidati (steward ed hostess) i quali dovevano svolgere ben altre funzioni.

23. la violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, veniva confermata dal richiamato *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall’Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l’anonimato e che, secondo l’*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

24. Ebbene, all’esito della prova in data 27.04.2022 veniva pubblicata la graduatoria finale dell’Area B (Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio) che comprendeva l’elenco dei candidati ammessi alla fase successiva delle prove nella quale, però, non era compresa l’Arch. Battista, la quale veniva esclusa con un punteggio pari a **31** (a soli 1,5 punti dall’ammissione alla successiva prova scritta) (cfr. all. n. 5 al fascicolo di primo grado).

25. l’elenco contenente i candidati ammessi alla successiva prova scritta veniva pubblicato **solo in data 27.04.2022** ben **13** (tredici) giorni dopo la prova preselettiva, nonostante l’art. 6 comma 10 del bando affermasse che “*Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l’ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati*”.

26. l’art. 6 comma 6 del bando di concorso stabiliva che “*Sono ammessi alle prove scritte:*

*per l’Area A - Archivi e biblioteche: i candidati classificati nella graduatoria relativa alla medesima area entro il 140° (centoquarantaquattresimo) posto (corrispondente a sei volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso per l’Area A) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 140° (centoquarantaquattresimo) posto;*

*per l’Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio: i candidati classificati nella graduatoria relativa alla medesima area entro il 216° (duecentosedicesimo) posto*

(corrispondente a sei volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso per l'Area B) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 216° (duecentosedicesimo) posto;

per l'Area C - Musei: i candidati classificati nella graduatoria relativa alla medesima area entro il 90° (novantesimo) posto (corrispondente a sei volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso per l'Area C) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 90° (novantesimo) posto”.

27. altro aspetto da censurare, in riferimento alla modalità di gestione della prova preselettiva, attiene alla qualità dei quiz comminati ai candidati: per alcune domande emergeva l'esistenza di più risposte apparentemente corrette, ovvero a domande direttamente attinenti ai differenti profili concorsuali (Area A e Area C), che nulla avevano a che vedere con il profilo a cui partecipava l'Arch. Battista – Area B.

28. per alcune domande, quindi, le risposte indicate come corrette erano, in verità, errate mentre in relazione ai quesiti “tecnici di ruolo” non calzanti con l'Area B di riferimento, si segnala una chiara violazione della *lex specialis* ex art. 6 comma 5 del bando secondo cui: “[...] La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla comprendenti: **quesiti tecnici di ruolo, differenziati per ciascuna delle tre aree del corso-concorso**, sui seguenti temi: principi, storia e politiche della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale di settore, anche in riferimento alle convenzioni internazionali; organizzazione e processi di lavoro caratterizzanti degli istituti di settore; principi e contesti operativi per la ricerca, la formazione e l'educazione al patrimonio culturale di settore [...]”

29. ebbene, come si dirà nel prosieguo, alcuni quesiti posto nel concorso dell'Area B erano, in realtà, propri delle altre aree tematiche corso-concorso con conseguente violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A. oltre che di ragionevolezza della prova.

30. Veniva proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio, iscritto all'R.G.N. 6596/2022, con istanza di abbreviazione dei termini.

31. Il Collegio accoglieva la citata istanza ed all'esito dell'udienza del 22.06.2022 emetteva l'ordinanza n. 4024/2022 con cui dichiarava l'improcedibilità della domanda cautelare, per un evidente errore formale nella formulazione dell'istanza di fissazione udienza.

32. Nelle more, con avviso n. 48 pubblicato in G.U. il 17.06.2022 l'Amministrazione comunicava che in data 5 e 6 luglio 2022 si sarebbero svolte le prove scritte del concorso;

33. Successivamente ed a fronte dei controlli effettuati dall'Amministrazione “in esito alle risultanze dell'attività di verifica sul possesso dei requisiti di ammissione dei candidati alla procedura concorsuale, effettuato dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali ai

sensi degli artt. 3, co. 5, 4, co. 5, e 6, co. 12”, con provvedimento pubblicato in data 16.06.2022 sul sito [www.fondazionescuolapatrimonio.it](http://www.fondazionescuolapatrimonio.it), facente capo alla Fondazione scuola beni attività culturali, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del bando di “*Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.*” veniva pubblicato il nuovo elenco aggiornato dei candidati che superavano le prove preselettive dell’Area B e, quindi, ammessi alle successive prove scritte;

34. Come sancito da codesto Tribunale Amministrativo ai fini della persistenza dell’interesse a ricorrere, è necessaria l’impugnazione dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha riapprovato gli esiti del concorso, rideterminando la graduatoria di merito dei vincitori del concorso (*ex multis T.A.R. Lazio, Sez. 3-bis sent. n. 4425/2022*).

35. l’appellante, in esecuzione del decreto cautelare pubblicato in data 30.06.2022, n. 4144, veniva ammessa con riserva alle prove scritte fissate per i giorni 5 e 6 luglio 2022, rinviando per la discussione alla successiva camera di consiglio del 27.07.2022.

36. All’esito della stessa il Collegio riteneva la causa matura per la decisione mediante l’emissione di sentenza breve, *ex art. 60 c.p.a.*

37. In data 05.08.2022 veniva pubblicata la sentenza n. 11049/2022 che respingeva il ricorso.

38. All’esito delle prove scritte la Commissione di valutazione in data 21.10.2022 pubblicava il provvedimento contenente l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, contenente la relativa votazione, e l’elenco dei candidati non ammessi.

39. L’Arch. Battista si vedeva esclusa sia dall’elenco degli ammessi che dall’elenco dei non ammessi.

40. Al che provvedeva a recapitare nell’immediatezza istanza di accesso agli atti con cui richiedeva copia delle prove scritte e dei verbali di correzione.

41. **In data 07.11.2022 l’amministrazione appellata ostentava la documentazione richiesta, dalla quale si evinceva che l’Arch. Battista aveva ottenuto il punteggio utile per l’ammissione alle prove orali (71 alla prima prova, 76 alla seconda prova).**

42. Quindi, in sostanza, l’Arch. Battista superava entrambe le prove scritte della procedura concorsuale, senza poter ottenere l’ammissione alla fase orale dando applicazione alla sentenza oggetto di odierna impugnazione.

43 Di qui la necessità della proposizione del presente atto di appello al fine di sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal TAR Lazio, n. 11049/2022, poiché palesemente lesiva degli interessi dell'odierna appellante.

44. L'esito conferma, nuovamente, l'elevata caratura professionale dell'Arch. Battista.

Con il presente atto di appello l'Arch. Battista intende evidenziare le criticità della sentenza oggetto di gravame, a maggior ragione oggi essendo di fatto risultata idonea all'ammissione alle prove orali, al fine di ottenere la riforma della sentenza provvedimento finale, con conseguente ammissione alle prossime prove che inizieranno in data 11.11.2022.

Ciò posto, la ricorrente propone gravame avverso la sentenza del TAR Lazio per le seguenti motivazioni in

## **DIRITTO**

### **I.**

#### **ERROR IN IUDICANDO:**

**ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LEGITTIMA LA MODIFICA DEI CRITERI DI CORREZIONE IN VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*.**

**SULLA MODIFICA DEI CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE IN VIOLAZIONE DEI TERMINI STABILITI DAL BANDO E DAGLI ATTI SUCCESSIVI.**

Il Collegio di prime cure nella sentenza impugnata afferma, *in primis*, che *“Il profilo non è suscettibile di favorevole considerazione, rientrando la predetta scelta nell'ambito dell'amplissima discrezionalità tecnica attribuita all'Amministrazione in sede di scelta delle modalità di svolgimento delle prove e dei criteri di correzione.*

*Pertanto, in assenza di apposita previsione del bando finalizzata a dare una tempestiva comunicazione dei criteri di attribuzione del punteggio e in mancanza di una qualsivoglia possibile violazione del principio della par condicio competitorum, il profilo deve essere respinto. La normativa di settore non ha infatti in alcun modo previsto che i criteri di attribuzione del punteggio debbano essere predefiniti già nel bando, essendo sufficiente, per una esigenza di trasparenza che gli stessi siano fissati prima dello svolgimento della prova ma senza indicazione normativa di un preciso termine entro cui renderli noti.*

*Si rileva a tal punto che la modifica dei criteri di attribuzione del punteggio, sebbene effettuata in prossimità delle prove, non appare neanche astrattamente lesiva della posizione della parte ricorrente atteso che tutti candidati appaiono essere stati sottoposti alla stessa prova e con le medesime modalità, nel rispetto del principio della parità di trattamento.*



*Non condivisibili appaiono, inoltre, le doglianze relative alla mancata motivazione circa la scelta del diverso criterio di determinazione del punteggio, essendo infatti sufficiente che il nuovo criterio di attribuzione non sia irragionevole, attesa la già ricordata ampia discrezionalità tecnica attribuita in tale sede all'Amministrazione.”*

Il TAR Lazio trincerandosi dietro il concetto della discrezionalità tecnica attribuita all'Amministrazione in occasione dello svolgimento delle prove e della scelta dei criteri di correzione, di fatto travalica quelli che sono i limiti e va a comprimere oltremodo la posizione dell'appellante.

In realtà sfugge al Collegio di prime cure che la richiamata discrezionalità tecnica non è afferente all'eccezione sollevata da questa difesa.

Infatti, si è auspicata una decisione diametralmente opposta a quella oggetto del pronunciamento, oggi impugnato, in quanto è evidente *ictu oculi* che l'Amministrazione ha smentito sé stessa con la condotta posta in essere. Il Collegio, quindi, nell'accogliere le evidenze sollevate e provate dall'odierno appellante avrebbe dovuto sospendere i provvedimenti impugnati e riammettere l'Arch. Battista.

Più precisamente, la *lex specialis* di riferimento, secondo una lettura complessiva dell'art. 6 commi 2 e 8, stabilisce che “[...] *Con avviso da pubblicarsi in data 11 febbraio 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell'11 febbraio 2022, è data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. **L'avviso è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova.** [...] “8. **Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalità di svolgimento della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi da attribuire alle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati, incluso l'eventuale punteggio minimo da ottenere, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, nell'ambito dei quattordici quesiti tecnici di ruolo.**”*

Dalla semplice lettura dei suddetti commi si evince chiaramente, senza dover effettuare impegnative attività di interpretazione, che **nel contenuto dell'Avviso pubblicato almeno quindici (15) giorni prima dello svolgimento della prova** si deve comprendere anche **I PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLE RISPOSTE FORNITE DAI CANDIDATI IN RELAZIONE AI QUESITI SOMMINISTRATI.**

È stata l'Amministrazione ad indicare nel bando le tempistiche di attribuzione dei punteggi, che sarebbero stati determinati entro i quindici giorni prima dell'espletamento della prova.

Infatti,

Tra gli avvisi presenti sul sito di riferimento ove i candidati hanno ricevuto le comunicazioni, valenti a tutti gli effetti di notifica, [www.fondazione scuola patrimonio.it](http://www.fondazione scuola patrimonio.it), vi è:

1) quello dell'11.02.2022 n. 12 in cui venivano fissate le date delle prove preselettive (14.04.2022 per le Aree A e C 15.04.2022 per l'Area B);

2) quello del 18.03.2022 n. 22 in cui oltre a fissare gli orari di ingresso per le prove preselettive venivano attribuiti i criteri per la correzione della prova (**1 punto per la risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, multipla o non data**);

3) quello dell'08.04.2022 n. 28 in cui, del tutto inaspettatamente ed inopinatamente rispetto a quanto stabilito dalla *lex specialis* di riferimento, l'Amministrazione ha modificato i criteri di valutazione delle prove già attribuiti con il precedente avviso del 18.03.2022 – quest'ultimo nei termini fissati dall'art. 6 comma 2 del bando - (**1 punto per la risposta esatta e 0,5 punti per ogni risposta errata, multipla o non data**).

E' evidente l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione precedente, che ha disposto una modifica del tutto rilevante ed impropria dei criteri di valutazione delle prove, a ben 7 (sette) giorni dalla preselettiva – anziché "**almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova**" come sancito dall'art. 6 comma 2 del bando.

Infatti, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti ex artt. 3 e 97 Cost. la *lex specialis* è vincolata alle previsioni in esso stabilite.

E' bene evidenziare, *in primis*, l'illegittimità della condotta posta in essere dall'Amministrazione in relazione alla riduzione del tempo per la preparazione dei candidati alla prova preselettiva.

Come detto, il bando all'art. 6 comma 2 del bando ha fissato un termine non inferiore a 15 giorni dalla data della prova per la pubblicazione o modifica dei criteri di valutazione, mentre, di fatto, la modifica introdotta e modificativa dei detti criteri è stata disposta a soli 7 giorni dal giorno della prova.

Quanto accaduto non ha consentito ai candidati di tarare la preparazione sui nuovi requisiti – 0,5 di penalizzazione per le risposte sbagliate, multiple o non date – per cui lo stesso bando ha

stabilito un termine congruo di non meno di 15 giorni dalla prova, proprio per consentire un adeguata preparazione e studio dei criteri.

Ciò detto, in relazione all'evidente violazione della *lex specialis*, in ordine al termine di 15 giorni di cui all'art. 6 comma 2, una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato sancisce che *“L'interpretazione della “lex specialis” soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale”* continua nell'affermare che **“In termini più generali, proprio alla luce del piano tenore testuale sopra riportato della legge di gara non è dato cogliere il fondamento dell'incertezza esegetica rilevata nella sentenza impugnata, dovendosi pertanto ribadire il generale principio (ex plurimis, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1547) per cui dev'essere “privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, atteso che è necessario evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale”** (Consiglio di Stato Sez. V 31.03.2021 n. 2710).

In secondo luogo, sempre la giurisprudenza afferma che *“le previsioni della lex specialis della gara costituiscano un vincolo per l'amministrazione che le ha predisposte, in capo alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità circa la loro concreta attuazione, sicché le singole clausole, finanche quando illegittime, non possono essere disapplicate né dal giudice né dalla stessa stazione appaltante, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (sulla vincolatività della lex specialis v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 7057; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5428; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4302)”* (T.A.R. Lombardia (Milano) Sez. II sent. 18.12.2019 n. 2693).

Il bando che regola il corso-concorso costituisce la **lex specialis da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità**: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Ne discende che le clausole del bando di concorso non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (T.A.R. Lazio, sent. 19.02.2019 n. 1910).

Ultronea giurisprudenza abbraccia un orientamento, ormai, cristallizzato che considera, a ben donde, la *lex specialis* quale pilastro della selezione e fondamento del principio dell'autovincolo, *in primis* verso l'ente che lo ha pubblicato.

Nello specifico, in applicazione dei principi di trasparenza e di autovincolo, le procedure concorsuali devono essere rette esclusivamente dalle disposizioni della *lex specialis*, cui l'Amministrazione non può eventualmente introdurre deroghe successive, che altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, con la conseguenza che la successiva emersione di eventuali discrasie della *lex specialis* non può che essere fatta constare a mezzo dell'autotutela.

Nello specifico sempre il Tar Lazio ha ribadito che “[...] Secondo consolidata giurisprudenza, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea in qualche modo a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale, le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza il numero ed il luogo dei posti messi a disposizione, vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8821). Orbene detto vincolo a cui l'Amministrazione si sottopone non può essere oggetto di discostamento se non mediante formale esercizio del potere di autotutela, ove ne sussistano i presupposti” (ex multis **T.A.R. Lazio, sez. I, 13.08.2020 n. 9204**).

È evidente, quindi, l'illegittimità in cui è incorsa l'Amministrazione nel disporre delle modifiche sui criteri di valutazione delle prove, in spregio alle disposizioni VINCOLANTI del bando.

Al tempo stesso, l'avviso in parola (dell'08.04.2022 n. 28) denota anche un vizio di motivazione dell'avviso posto che non è dato comprendere la motivazione che ha indotto l'Amministrazione a

modificare il criterio di valutazione delle risposte errate, multiple o non date, attribuendo per giunta un punteggio sfavorevole ai candidati.

E' bene segnalare un evidente vizio di motivazione del provvedimento di esclusione, nonché l'iter logico – giuridico posto a fondamento dell'esclusione, tenuto conto della corretta presentazione della domanda.

Tale provvedimento viola, evidentemente, quanto sancito dall'art. 97 Cost., circa il dovere di imparzialità e buon andamento della P.A., per via di un provvedimento privo di qualsivoglia motivazione che ne giustifichi l'adozione.

L'art. 3 della legge 241 del 1990 stabilisce un preciso onere di motivazione sui *“presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell' istruttoria”*, con l'ulteriore specificazione che *“se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della [stessa legge] anche l'atto cui essa si richiama”*. Lo stesso art. 3 aggiunge peraltro che *“in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”*.

Orbene, la normativa richiamata rappresenta inequivocabilmente la stella polare dell'azione amministrativa da cui non è dato prescindere e sulla quale il privato cittadino fa affidamento, anche al fine di un controllo di legittimità dell'azione della P.A. in ordine al rapporto di leale collaborazione tra P.A. e privato.

Anche la giurisprudenza, ormai unanime, corre in soccorso ritenendo che *“l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”* (da ultimo: *Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150*).

Ribadisce anche il TAR Campania che *“lo sforzo motivazionale che (sulla base del generale disposto dell'[art. 3 della legge n. 241/90](#)) è richiesto all'Amministrazione che adotta un provvedimento (e, a maggior ragione, all'Amministrazione che adotta un provvedimento di secondo grado nei casi previsti dalle norme) è quello di esplicitare il collegamento fra l'interesse pubblico perseguito, le previsioni astratte ritenute applicabili e la vicenda concreta*

sottoposta al suo esame, permettendo al lettore la comprensione delle eventuali distonie che giustificano, se del caso, l'intervento correttivo della p.a., anche al fine di consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato” (cfr. fra le molteplici **T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 10/06/2021, n. 3924; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 30/06/2021, n. 7766**).

Sempre sul punto il Consiglio di Stato rappresenta la portata del vizio di motivazione dell'atto amministrativo, affermando che: *“L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è infatti ben presto orientato nel senso che “il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma [...] e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti” (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; sezione sesta, 22 settembre 2014, n. 4770; sezione terza, 30 aprile 2014, n. 2247; sezione quinta, 27 marzo 2013, n. 1808)”* (**Consiglio di Stato sez. VI, 27/04/2021 n.3385**).

In relazione agli effetti ed alle conseguenze delle illegittimità tenuto conto delle evidenze dei fatti dedotti in giudizio che invaliderebbero l'intera procedura, così come sancito dalle tre sentenze “gemelle” dell'Adunanza Plenaria secondo cui la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini **Cons. Stato, Sez. VI, n. 3747/2013**) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, con invalidazione dell'intera prova.

Si addivene così al seguente principio di diritto: *“Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”* (**Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 20.11.2013 nn. 26, 27 e 28**).

Nel corso degli anni l'orientamento si è evoluto in ordine agli effetti che le citate violazioni producono sulla prova concorsuale, tenendo conto del fatto che non potendo escludersi nessuno dei candidati perché non colpevolmente fruitori dei vantaggi, i ricorrenti devono essere ammessi. Nello specifico, come evidenziato in precedenza la giurisprudenza ha ritenuto *“non praticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in*

*limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria. Ne deriva che la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale in soprannumero, dovendosi condividere l'affermazione fatta nei richiamati precedenti, secondo cui, pur essendo vero che "a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi"* (ex multis **T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 18.02.2021 n. 2023; T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater 21.02.2018, n. 1988**).

L'odierna appellante, pertanto, concorrente nelle prove della procedura di concorso per cui è causa, può considerarsi vittima delle plurime ingiustizie perpetrate in sede concorsuale.

Tanto è vero che qualora l'Amministrazione avesse rispettato i dettami di cui al DIARIO del 18.03.2022, con cui si è attribuito un punteggio pari a 0 per le risposte errate, multiple o non date, l'odierno ricorrente sarebbe certamente ammesso.

Si insiste su tale aspetto in quanto, ad avviso di questa difesa, il DIARIO di prova pubblicato in data 08.04.2022, n. 28, interviene oltre il termine prestabilito di 15 giorni dalla prova, come previsto dall'art. 6 commi 2 e 8 del bando, decretando dapprima la palese violazione della *lex specialis* e di conseguenza l'esclusione del ricorrente che ha avuto solo 7 giorni dalla comunicazione del DIARIO per assimilare i nuovi criteri.

Qualora, in via del tutto meramente subordinata e qualora nella denegata ipotesi in cui il Collegio di gravame dovesse ravvisare la sussistenza di margini di applicazione del principio della discrezionalità tecnica, anche in ordine a disposizioni precedentemente fissate all'interno della *lex specialis*, si fa presente che "è fermo in giurisprudenza il principio (cfr. Cons. St., VI, 18 maggio 2018 n. 3013) di piena sindacabilità, da parte di questo Giudice, sulle valutazioni della Commissione esaminatrice di un concorso di professore universitario, giacché i relativi giudizi, pur se espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, sono sindacabili non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dalla Commissione, ma anche la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Tuttavia,

*ciò è ammissibile se risultino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà subito rilevabile” (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 11 agosto 2021 n. 5847 e 7 gennaio 2021 n. 202).*

Premessa la piena trasposizione della detta pronuncia anche nel caso di specie, è evidente la sussistenza dei presupposti ai fini della sindacabilità della paventata discrezionalità tecnica. Tanto è vero che si è richiesto al TAR Lazio un suo intervento circa *“la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo”* – in merito al limite temporale entro cui modificare il criterio di valutazione delle risposte errate – , ritenuto che, per l’effetto nefasto in cui è incorso suo malgrado l’appellante, *“risultano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà subito rilevabile”*,

Per tale ragione e per i motivi spiegati, è evidente la necessità di riforma della pronuncia impugnata nei termini indicati nel presente atto di appello.

\* \* \* \* \*

## **II.**

### **ERROR IN IUDICANDO:**

**ERRONEITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LEGITTIMA L’INTERRUZIONE DEL DELLE OPERAZIONE DI APERTURA DELLE BUSTE, NONCHE’ NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LEGITTIMA LA MANCATA SOSTITUZIONE DEI PLICHI NON REGOLARMENTE SIGILLATI.**

In secondo luogo, il TAR Lazio in ordine alla illegittima interruzione delle operazioni di apertura delle buste procedura concorsuale, così come alla mancata sostituzione dei plichi aperti, afferma che *“Parimenti deve essere respinto il profilo di ricorso con cui, parte ricorrente contesta l’illegittimità dell’interruzione delle operazioni di apertura delle buste contenenti i questionari. Invero, come correttamente dedotto dall’Amministrazione la predetta brevissima interruzione, comunque inferiore al minuto – effettuata in ragione della mancata trasmissione via pec dei materiali presso la sede di Cagliari, consentendo così la partecipazione della candidata presente nella predetta sede contestualmente ai candidati presenti nelle sedi di Roma e Torino – non appare aver cagionato alcuna violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio tra candidati.*

*La suddetta operazione di interruzione appare inoltre essere del tutto confacente con la normativa vigente essendo stata effettuata con il fine di garantire il rispetto dell’art. 11, comma*



4, d.P.R. 487/1994 laddove stabilisce che l'ora stabilita per ciascuna prova "deve essere la stessa per tutte le sedi".

8. Va respinto anche l'ulteriore profilo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la mancata sostituzione dei plichi aperti a seguito della breve interruzione delle operazioni di apertura. Come correttamente dedotto dalla difesa ministeriale invero, non appena comunicata l'interruzione delle operazioni, è stato chiesto ad i candidati di non procedere con l'apertura dei plichi fino a nuova comunicazione, nell'attesa di completare l'invio degli elaborati alla candidata convocata a Cagliari, e al contempo di segnalare al personale d'aula se qualcuno di loro avesse in ogni caso aperto il plico. Non appare pertanto nel caso di specie in alcun modo alterato il principio della par condicio tra candidati non risultando essersi verificata, in concreto, alcuna irregolarità, stante anche l'esiguità dei tempi della predetta interruzione.

In verità il TAR Lazio avrebbe dovuto decidere in maniera diametralmente opposta a quanto fatto, poiché l'interruzione dell'attività di apertura delle buste in ogni caso non è ammessa dalla normativa, così come ampiamente richiamata nel ricorso introduttivo.

Nello specifico, in occasione della prova preselettiva del 15.04.2022 e all'esito della consegna ai candidati dei plichi della batteria di quiz estratti, inizialmente è stato dato il via all'apertura del plico sigillato contenente i quiz, salvo poi imporre uno stop all'operazione di apertura.

**In quell'occasione è stato chiesto ai candidati di autodenunciare che la sigillatura dei plichi era totalmente aperta,** con grande stupore dei candidati stessi ed in evidente violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. oltre che dell'art. 11 DPR n. 487/1994.

Come specificato segnalato che l'art. 11 commi 3 e 4 D.P.R. n. 487/1994, rubricato "11. Adempimenti della commissione." afferma che "3. **Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.**

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, **il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza** fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. **Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere**".

La norma è chiara nell'affermare che i plichi contenente i compiti/quiz devono essere sigillati e firmati dai componenti della Commissione e dal segretario, nonché in occasione della prova il

Presidente della Commissione o del Comitato di vigilanza fa procedere alla **CONSTATAZIONE DELL'INTEGRITA' DELLA CHIUSURA DEL PIEGO CONTENENTE I COMPITI.**

Nulla di quanto prescritto dalla legge è accaduto!

Nel caso di specie la violazione si è perpetrata nel momento in cui alla consegna di plichi, non regolarmente sigillati a detta dello stesso Presidente, non è seguita la loro immediata sostituzione, con plichi integri e sigillati; in tal modo la Commissione avrebbe posto rimedio ad un evidente vizio in termini di garanzia della *par condicio* dei candidati, oltre che di trasparenza e imparzialità.

Quanto auspicato, quindi, non è accaduto rendendo ancora più gravi le omissioni della Commissione e degli addetti d'aula, che hanno consegnato i pieghi ai candidati.

Si rileva che un fatto simile è del tutto singolare e al tempo stesso preminente ai fini di garantire una regolare esecuzione della prova concorsuale.

Anche la giurisprudenza si è espressa, seppur in un caso attinente l'esclusione dell'offerta di una ditta da una pubblica gara, poiché “...*la busta contenente l'offerta della ditta B.S. non era sigillata, come richiesto dalla lettera d'invito, ma solo chiusa, circostanza questa che, in assenza di un sigillo apposto sui lembi, avrebbe potuto consentire, teoricamente, un'ispezionabilità del contenuto della busta e/o l'introduzione di nuovi documenti e/o la sostituzione di quelli esistenti, ai più disparati soggetti che sono venuti a contatto con il plico dal momento della consegna al Servizio postale fino al recapito presso l'Azienda*”.

A prescindere, quindi, dalla materia oggetto di giudizio è evidente anche qui la preminenza della sigillatura dell'offerta, così come del plico contenente i quiz concorsuali, a garanzia della segretezza e della conseguente oggettività e serietà della prova.

Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che “*nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva*

*lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati*” (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424).

Consentire l'associazione certa e cristallina dell'elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto [Ecc.mo](#) Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che “*il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica*” richiede una osservanza anche “*in astratto*” (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato “*la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate*”.

Se da un lato si ammette l'utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall'altro si devono presidiare i principi che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, TAR Lazio, sent. n. 8421/2015, n. 8423/2015, n. 8424/2015).

Sempre la giurisprudenza chiarisce, sul punto, che “*E' orientamento giurisprudenziale consolidato che il criterio dell'anonimato delle prove scritte delle procedure di concorso o selezione costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni garantendo la par condicio tra i candidati*” (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI del 22.05.2017 n. 2377).

Inoltre, “*il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 6 aprile 2010 n. 1928).

\* \* \* \* \*

### III.

#### ERROR IN IUDICANDO:

**ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LEGITTIMO IL MANCATO IMBUSTAMENTO DEGLI ELABORATI DA PARTE DEI CANDIDATI.**

Sempre il TAR Lazio nella pronunciata sentenza ha rilevato che “*Ulteriormente, di nessuna pregnanza è il profilo di ricorso con cui viene lamentato che i candidati non abbiano imbustato direttamente i propri elaborati – senza preventivamente consegnarli nelle mani Presidente della Commissione – i quali sono stati invece consegnati agli addetti dell’aula che hanno provveduto in loro luogo ad effettuare la predetta operazione in deroga all’art. 14 comma 2 d.P.R. 487/1994 in quale afferma che “[...] Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande; Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. [...]”*”.

*Invero, la predetta scelta si giustifica in ragione della circostanza che la prova preselettiva prevedeva la somministrazione di un questionario a risposta multipla con correzione tramite lettore ottico, cosicché il personale d’aula è stato impegnato nel ritiro degli elaborati e nelle operazioni di conteggio complessivo degli elaborati raccolti, con l’obiettivo di procedere più rapidamente possibile al loro completamento, allo scopo di consentire in tempi rapidi l’uscita dei candidati presenti nel rispetto delle indicazioni previste dal protocollo Covid vigente per i concorsi pubblici, caratterizzato dalla necessità di limitare i tempi di compresenza in aula.*

*Pertanto, la deroga alla disciplina contenuta nell’art. 14 d.P.R. 487/1994 appare correttamente motivata dall’esigenza di garantire una maggiore celerità della procedura nel rispetto del protocollo Covid, senza tuttavia risultare in alcun modo violativa delle norme sulla trasparenza e sulla par condicio tra i candidati. Sulla ammissibilità di una deroga alla predetta disposizione in assenza di vulnus al principio dell’anonimato e della parità di condizione tra candidati, si riporta un orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2012 n. 1560) che il Collegio ritiene in questa sede di fare proprio, in base al quale: “va osservato che il principio può subire deroghe legittime come nel caso delle procedure selettive di carattere comparativo o nelle prove orali di qualsiasi concorso, ovvero quando le specifiche prove concorsuali possano giustificare l’adozione di scelte organizzative differenti”.*

Si contesta radicalmente quanto esposto dal TAR Lazio nella sentenza impugnata poiché, come già evidenziato in parte narrativa alla fine della prova gli addetti d’aula (steward e hostess) si sono recati tra i banchi dei concorrenti per ritirare il foglio con le risposte (quello con anneriti i pallini neri), **senza però consentire ai candidati l’imbustamento degli elaborati così come sancito dall’art. 14 comma 2 D.P.R. 487/1994.**

Anche tale *modus operandi* risulta del tutto anomalo ed illegittimo.

L'art. 14 comma 2 del citato D.P.R. afferma che “[...] Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande; Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci, [...]””

Il citato articolo prevede i compiti spettanti al CANDIDATO una volta svolta la prova, secondo cui deve mettere il foglio o i fogli nella busta grande; Scrivere il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e chiuderlo nella busta piccola. Porre, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

Tali incombenze spettano ai CANDIDATI che avrebbero dovuto consegnare **loro PERSONALMENTE** al presidente di Commissione il piego dei compiti svolti, chiuso.

Ciò non per “vezzo” ma per garantire al meglio il principio dell’anonimato ed anche della *par condicio* dei candidati.

Quanto disposto dalla norma ed auspicato non è accaduto, con evidente incertezza sulla regolarità della procedura espletata e, più in generale, sulla garanzia di segretezza degli elaborati. In sostanza, i candidati sono stati sottoposti all’operato del personale d’aula senza poter porre in essere alcun controllo circa tale operato.

Il meccanismo, obiettivamente, non risulta minimamente trasparente: - da una parte il meccanismo è foriero di illeciti, in quanto ben si presta a manomissioni, visto che non è stato il singolo candidato a sincerarsi del regolare imbustamento della prova svolta, come stabilito dalla legge, bensì l’operazione è stata condotta da soggetti terzi; - d’altro canto, ne è risultato favorito anche il margine di errore, e cioè il rischio di errore in buona fede!

Sostanzialmente è difficile ipotizzare che il personale d’aula possa aver svolto il lavoro di imbustamento degli elaborati con la medesima precisione e tranquillità con la quale ogni candidato avrebbe potuto operare. Se si pensa, poi, alla pleora di candidati che ha partecipato al concorso, se ne deduce un quadro di sicura confusione.

Tutto quanto sopra comporta che la Commissione, così operando, abbia violato le norme costituzionali di trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento. Così operando, insomma, la Commissione non ha assolutamente garantito il rispetto del fondamentale principio di anonimato delle prove di concorso.

La Commissione di concorso per mezzo della sua attività ha perpetrato significative violazioni delle norme che regolano e disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego.

L'attività posta in essere, sopra descritta e richiesta dalla Commissione per mezzo del personale incaricato, implica la carenza dell'anonimato della prova, in aperta violazione di legge, nonché la violazione delle norme costituzionali e legislative sulla trasparenza e sull'imparzialità (ex multis, art. 14 D.P.R. n. 487/1994 - principio di anonimato - e art. 97 Cost. e 51 Cost.).

Si segnala, inoltre, che *“È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorché le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri” (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049)*. E' proprio quello che si segnala con il presente ricorso posto che quanto occorso al ricorrente dimostra una gestione della prova non conforme a legge.

Un siffatto *modus operandi* *“ha fatto venir meno, con grave nocimento all'interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego” (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781)*.

Per le seguenti ragioni si ritiene, a ben donde, applicabile il recentissimo orientamento dei codesto TAR adito in relazione alla non praticabilità dell'annullamento dell'intera prova, in un caso analogo a quello di che trattasi.

Più precisamente, il Collegio adito nel rilevare la violazione del principio dell'anonimato a causa dell'utilizzo di plichi non sigillati sostiene che *“Dall'accoglimento della censura relativa all'illegittimità della graduatoria dei soggetti ammessi a sostenere la prova scritta, in quanto adottata a valle di un segmento procedimentale nel corso del quale sono state violate le regole dell'anonimato, e dalle conseguenti statuizioni annullatorie di siffatta graduatoria discende, ad avviso del Collegio, quale effetto conformativo, l'obbligo per la p.a. di ammettere gli odierni ricorrenti alla successiva prova concorsuale in luogo della rinnovazione dell'intera procedura viziata”*.

Conclude, quindi, disponendo *“l'annullamento della graduatoria, pubblicata in data 27.1.2020 sul sito internet del RIPAM, degli ammessi alla prova scritta, per il concorso teso all'assunzione, a tempo indeterminato, di 1.052 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla*

fruizione, accoglienza e 1/3/2021 8/8 vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 agosto 2019, **nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti**”.

Pertanto, posto che l'Arch. Battista ha superato brillantemente le prove scritte, totalizzando un punteggio pari a 71 per la seconda prova e 76 per la prima prova, per le ragioni suesposte si insiste per l'accoglimento delle richieste avanzate, previa riforma della sentenza impugnata, con conseguente ammissione dell'appellante alle successive prove orali.

\* \* \* \* \*

#### IV.

##### **ERROR IN IUDICANDO:**

**ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCOLTO LA CENSURA IN MERITO ALLA PRESENZA DELLA CARTA D'IDENTITA' DEL CANDIDATO SUL BANCO, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ANONIMATO.**

Il TAR Lazio ha sollevato un'ulteriore eccezione relativa alla presenza della carta d'identità sulle postazioni concorsuali, affermando che: *“Di alcun pregio è anche il profilo di censura con cui parte ricorrente lamenta che la presenza della carta di identità sul tavolo di taluni candidati avrebbe alterato il principio dell'anonimato.*

*Tale scelta è stata infatti dettata dalla necessità di consentire l'uso dei servizi igienici per taluni candidati prima dell'avvio della prova in modo da consentire una più agevole individuazione degli stessi. Non si rinviene inoltre nella predetta scelta alcuna lesione del principio della par condicio tra i diversi candidati o altra anche solo potenziale irregolarità.”*

Non è condivisibile la conclusione a cui è giunto il Tribunale adito per le ragioni che si espongono.

Come detto, durante la sessione di prove è emerso che il candidato è stato identificato fin dall'inizio delle prove e - in modo del tutto anomalo per un concorso di tale rilevanza - durante l'espletamento della prova i candidati **sono stati obbligati a lasciare la carta d'identità aperta sul banco**, accanto alle schede anagrafiche che riportavano il nome e cognome del candidato prestampato.

A prescindere dalla motivazione espressa dal Tar, secondo cui la scelta di far lasciare la carta d'identità sul banco servisse per consentire l'uso dei servizi igienici ed una loro più agevole individuazione, **viola decisamente ogni principio di anonimato, quale baluardo a cui la P.A. deve tendere.**

**È oltremodo evidente che il documento di identità, lasciato sul banco del candidato, insieme all'anagrafica con nome e cognome del soggetto, non garantisce in alcun modo il principio dell'anonimato nemmeno se lo scopo è quello di una più agevole individuazione dei soggetti che hanno usato i servizi igienici.**

La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

A tal proposito si evidenzia un richiamato orientamento decennale, ormai pacificamente affermato e risolutivo delle questioni come quella dedotta in controversia, e concernente il rapporto tra la delicata fase di correzione e la prossimità dei documenti di identità dei candidati (Consiglio di Stato, Sez. VI, 05.01.2005 n. 15).

Così operando, la Commissione non ha assolutamente garantito il rispetto del fondamentale principio di anonimato delle prove di concorso, del principio di trasparenza, del principio di imparzialità; tutti valori espressi nella Carta Costituzionale.

E' di tutta evidenza, quindi, che il TAR avrebbe dovuto motivare in modo diametralmente opposto, addebitando a controparte la violazione del principio dell'anonimato nonché dei principi di imparzialità, trasparenza.

Per tale ragione, si insiste per la riforma della sentenza impugnata in base alle motivazioni spiegate in atto.

\* \* \* \* \*

V.

**ERROR IN IUDICANDO:**

**ERRONEITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA CONSIDERATO DI ALCUN PREGIO LA CONTESTAZIONE SULLA CORRETTEZZA DI ALCUNI QUESITO.**

Infine, il TAR Lazio rigetta eccepsce che *“Da ultimo, privi di alcun pregio sono anche i profili di ricorso con cui parte ricorrente contesta la correttezza di alcuni singoli quesiti, non avendo la stessa in alcun modo dedotto di aver effettivamente fornito la risposta dalla stessa ritenuta corretta, limitandosi a così a censurare – in un'inammissibile ottica di giurisdizione oggettiva – soltanto la formulazione del quesito senza in alcun modo contestare una scorretta attribuzione del punteggio in ragione della predetta formulazione”*.

La conclusione cui giunge il TAR non è condivisibile e va riformata per le seguenti ragioni.



1) In relazione al merito delle domande che l'Amministrazione ha sottoposto ai candidati dell'Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, si evidenziano errori macroscopici che rendono illegittima l'intera graduatoria finale.

Più precisamente, il corso-concorso ai sensi degli artt. 1 e 3 del bando comprende 3 tipologie di Aree:

Area A - Archivi e biblioteche

Area B - Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Area C - Musei

I candidati, a loro volta, hanno potuto concorrere solo ed esclusivamente per una sola delle citate Aree concorsuali.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 6 comma 5 si è stabilito esplicitamente che “[...] La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla comprendenti:

**quesiti tecnici di ruolo, differenziati per ciascuna delle tre aree del corso-concorso, sui seguenti temi: principi, storia e politiche della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale di settore, anche in riferimento alle convenzioni internazionali; organizzazione e processi di lavoro caratterizzanti degli istituti di settore; principi e contesti operativi per la ricerca, la formazione e l'educazione al patrimonio culturale di settore (14);**

*quesiti di logica (10);*

*quesiti di diritto amministrativo (5);*

*quesiti di diritto del patrimonio culturale (5);*

*quesiti di diritto dell'Unione europea (2);*

*quesiti di diritto privato (4);*

*quesiti di economia delle amministrazioni pubbliche (5);*

*quesiti di management pubblico (6);*

*quesiti di trasformazione digitale della pubblica amministrazione (4);”*

Orbene, in riferimento alla prova preselettiva come sottoposta all'Area B, in data 15.04.2022, va evidenziata una chiara violazione degli artt. 1, 3 e 6 del bando di concorso, poiché alcuni quesiti attinenti all'Area A o C sono stati sottoposti ai concorrenti dell'Area B.

Nello specifico i quesiti:

- **Ai sensi del DPCM 169/2019 i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Soprintendenza archivistiche e bibliografiche sono esercitati:**

Si tratta di un quesito “tecnico di ruolo” tipico non dell'Area B bensì dell'Area A – Archivi.

- **A norma del disposto di cui all'art. 3 del DM 23.12.20214, nei musei non dotati di autonomia speciale, il bilancio ha la esclusiva natura di documento di programmazione e di rendicontazione delle risorse e del loro utilizzo; esso:**

Si tratta di un quesito “tecnico di ruolo” tipico non dell'Area B bensì dell'Area C – Musei.

L'amministrazione è palesemente incorsa in vizi invalidanti della graduatoria finale nella parte in cui non è stato inserito l'odierno ricorrente.

2) Per quanto concerne i quesiti sottoposti all'Area B in sede di prova preselettiva, del 15.04.2022, si evidenzia quanto segue.

Alcune domande presentano delle risposte considerate corrette dall'Amministrazione che, in realtà, sono errate per le evidenze che di seguito si espongono, considerata dal sistema come errata.

Primo QUESITO:

**- Le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per la violazione delle disposizioni in materie di beni paesaggistici sono irrogate:**

- dal Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio
- dal Segretario regionale
- dal Soprintendente

La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è la seguente: “dal Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio.”

Tuttavia, non può essere considerata corretta per le seguenti ragioni:

Il riferimento è all'art. 167 del Codice (da Normattiva, testo vigente):

Articolo 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, (( procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità))

previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il (( Ministero )) e il Ministero della difesa”.

In realtà, la risposta corretta sarebbe dovuta essere: IL DIRETTORE REGIONALE. Ciò in quanto la previsione nel Codice non corrisponde al nuovo Regolamento e, ad oggi, non c'è corrispondenza tra il testo normativo vigente (il codice richiamato nella domanda CHE INDIVIDUA DIRETTORE REGIONALE) e il nuovo assetto organizzativo del MiC (contemplato nella risposta CHE INDICA IL DIRETTORE GENERALE).

**L'appellante non ha risposto a questa domanda per evitare il rischio di una risposta erronea perché mal posta (riferimento al Codice che diverge da nuovo assetto organizzativo del MiC) e ambigua.**

Secondo QUESITO:

**“Individuazione dei beni paesaggistici (artt. 136 e ss del D.lgs n. 42/2004) Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico spetta”:**

- **Al Ministero della cultura e alla Regione**
- **Unicamente al Ministero della cultura**
- **Al Ministero della cultura e al Comune**

La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è: *“al Ministero della Cultura e alla Regione”*.

Tuttavia, non può essere considerata corretta per le seguenti ragioni.:

il riferimento è all'art. 140 del Codice (da Normattiva): *Articolo 140 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza: 1. La regione, sulla base della proposta della commissione esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro ((. . .)) sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ((. . .)) ((degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ))*.

In maniera del tutto autonoma il Ministero ai sensi del comma 3 dell'art. 138:

*3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.). Non esiste, quindi, una procedura congiunta quindi la risposta indicata come*

corretta non lo è perchè avrebbero dovuto scrivere: “LA REGIONE O IL MINISTERO DELLA CULTURA”

**L'appellante ha risposto “il Ministero della Cultura” non esistendo una procedura congiunta nelle previsioni dell'art. 136**

Terzo e quarto QUESITO:

**“Per Che cosa sta l'acronimo SaaS?”**

**“Nell'ambito della proprietà intellettuale di un software per cosa sta il termine EULA?”**

In verità, si segnala che i quesiti riportati non attengono al Codice dell'Amministrazione Digitale, né possono essere annoverate tra i quesiti relativi alla trasformazione digitale della P.A. essendo **domande squisitamente di informatica (materia non prevista nel concorso)**: nel testo del d.lgs. 82/2005 non sono presenti riferimenti alle domande.

Il TAR, quindi, avrebbe dovuto tener conto della risposta fornita e provata dalla documentazione già allegata nel fascicolo di prime cure e, quindi, far proprie le motivazioni adottate in sede di ricorso introduttivo e qui riportate.

Pertanto, a fronte delle motivazioni ivi precisate si ritiene che il collegio debba tener conto delle motivazioni suesposte e riformare la sentenza in ordine alle prove fornite dall'Arch. Battista.

\* \* \* \* \*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI**

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris* del richiesto provvedimento cautelare, si rimanda integralmente a quanto esposto nel contenuto del presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, la vicenda amministrativistica descritta è caratterizzata da peculiarità che impongono di formulare istanza cautelare in ragione di quanto segue.

L'arch. Battista L'arch. Battista è dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e nello specifico ricopre il ruolo di Funzionario architetto Area III F2, responsabile Area Funzionale Paesaggio.

La stessa ha presentato la domanda di partecipazione al citato bando, specificamente all'Area B del predetto concorso pubblico (Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio), CODICE DOMANDA: DIR-ART-PAE\_103372\_100365.

In data 27.04.2022 è stata pubblicata la graduatoria finale dell'Area B (Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio) dalla quale l'Arch. Battista è stata esclusa, con punteggio pari a **31 rispetto al punteggio minimo pari a 32,5 per accedere.**

Una volta ammesso alle prove scritte, con riserva, e una volta ottenuti gli atti richiesti dal relativo accesso (verbali di correzione e compiti scritti) ha appurato di aver **ottenuto il punteggio utile per l'ammissione alle prove orali (71 alla prima prova e 76 alla seconda prova)**.

Quindi, in sostanza, l'Arch. Battista ha superato entrambe le prove scritte della procedura concorsuale, senza però poter ottenere l'ammissione alla fase orale.

Alla luce delle criticità cui è affetta la sentenza, oggetto di odierna impugnazione, risulta alquanto fondamentale l'ottenimento di sospensione della sentenza, in via cautelare, ed all'esito dell'udienza in camera di consiglio, e di **ammissione con riserva dell'appellante alle prove orali; bisogna tener ben presente che la sessione di prove è iniziata il giorno 11 novembre e terminerà in data 9 dicembre.**

Se il Collegio non dovesse sospendere la citata sentenza si produrrebbe un grave nocumento in capo all'arch. Giovanna Battista, a maggior ragione visto che l'appellante non ha superato le prove preselettive per ben 1,5 punti e, inoltre, ha appurato di aver ottenuto dei punteggi alle prove scritte che gli farebbero superare brillantemente la fase delle prove scritte, con diretta ammissione all'orale; **la mancata ammissione cautelatamente all'orale e la conseguente attesa del giudizio di merito, pertanto, renderebbe vano l'intero impianto difensivo e la relativa sentenza sarebbe inutiliter data.**

In via ultronea, gli effetti nefasti si estenderebbero anche al percorso lavorativo dell'appellante in quanto a fronte di una sentenza di primo grado palesemente da riformare, non le si consentirebbe la possibilità di carriera interna a cui legittimamente auspica ed, al tempo stesso, priverebbe il Ministero della competenza e professionalità di una figura altamente professionale come appellante.

Infine, secondo il bilanciamento degli interessi in giuoco si ritiene di tutta evidenza che non vi sarebbe alcun pregiudizio per la P.A. rispetto, invece, al grave nocumento che certamente subirebbe l'arch. Battista.

\* \* \* \* \*

#### **ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI A COMPARIRE EX ART. 53 C.P.A.**

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 c.p.a. affinché S. E. il Presidente del Consiglio di Stato, Sez. VI, conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prima udienza utile di camera di consiglio non consentirebbe all'appellante di partecipare alle prove orali le quali, stante le comunicazioni ad oggi presenti sul sito di riferimento [www.fondazione scuolapatrimonio.it](http://www.fondazione scuolapatrimonio.it), sono iniziate in data 09.11.2022 e fino al

giorno 09.12.2022. Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla **Camera di Consiglio in data 24/11/2022 o in alternativa alla Camera di Consiglio del giorno 01/12/2022**, considerato che la prima udienza utile si potrebbe celebrare il 15/12/2022 ben oltre la conclusione della fase delle prove orali, che termineranno il 09.12.2022 e, in ogni caso, si chiede di essere ammessi con riserva anche, eventualmente, mediante l'indizione di una ulteriore seduta suppletiva e/o integrativa per l'espletamento delle prova orali prima della conclusione delle operazioni concorsuali e della pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

\* \* \* \* \*

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Premesso che l'Arch. Giovanna Battista era stata escluso dalla graduatoria finale della prova preselettiva del corso-concorso in parola per un punteggio pari a **1,5**, e la sentenza impugnata ne estende la prosecuzione degli effetti, l'eventuale sua ammissione in via cautelare alle prove orali non arrecherebbe danno ad altri soggetti, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Consiglio di Stato ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi alle prove orali, si chiede ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A., visto l'elevato numero di controinteressati e l'enorme difficoltà a reperire i rispettivi indirizzi di residenza, nonché la elevata dispendiosità in termini economici, di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della SNA o della Fondazione Scuola Beni Attività Culturali. L'appello è stato notificato ad uno solo dei controinteressati che ha superato la fase degli scritti del corso-concorso poiché è risultato assai difficoltoso recapitare l'indirizzo degli altri soggetti risultati idonei che possono qualificarsi come controinteressati, questa difesa propone, quindi, formale istanza di essere autorizzata alla notifica del presente ricorso mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti potenziali controinteressati secondo le modalità che saranno prescritte dal Consiglio di Stato.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, l'arch. Giovanna Battista come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

### **P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*, e previa sospensione della sentenza in via cautelare:

1) Ritenere fondate le censure e i fatti dedotti in appello con la conseguente riforma della sentenza emessa dal TAR Lazio, n. 11049/2022;

2) Per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dell'appellante e condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, all'ammissione dell'Arch. Battista alle prove orali, come indicato anche in parte narrativa, eventualmente anche rieditando la prova orale in apposita sessione speciale.

3) Con condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario, nonché refusione del contributo unificato.

*Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che trattasi di una causa vertente in materia di pubblico impiego concorsuale.*

Si allegano documenti come da separato indice foliaro.

*Salvis iuribus.*

**Roma, lì 11.11.2022**

**Avv. Vincenzo Iacovino**